

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2016, n. 95

Rideterminazione della durata degli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale nel testo previgente l'entrata in vigore dell'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), testualmente stabiliva: "9. E' fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studi e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali e direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per la durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione". Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia";

Verificato che in, in ottemperanza a quanto sopra riportato, sono stati conferiti, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 31.03.2015 incarichi a titolo gratuito, per la durata di un solo anno, ai soggetti in quiescenza di seguito indicati:

Sig. Mario VIANO e Sig.ra Lia FUBINI rispettivamente Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto di Ricerche Economico e Sociali (IRES)

Preso atto, inoltre, che il citato comma 9, dell'articolo 5 del d.l. 95/2012 è stato ulteriormente modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 124/2015 e che il nuovo testo coordinato così recita: "9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti le giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a

titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile, né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”.

Considerato che, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 9, del d.l 95/2012 sopra riportato, non è più presente, al di fuori degli incarichi dirigenziali e direttivi, il limite dell'annualità per gli incarichi conferiti ai soggetti in quiescenza, ferma comunque restando la gratuità di tali incarichi;

Rilevato che nessuna nomina, riferita ai nominativi citati, effettuata con Decreto del Presidente della Giunta, è ascrivibile alla tipologia degli incarichi dirigenziali e direttivi;

Valutata l'opportunità di garantire una continuità dell'attività svolta da tali soggetti nominati all'interno degli organi, sempre a titolo gratuito;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

decreta

- in riferimento agli incarichi conferiti ai soggetti in quiescenza Sig. Mario VIANO e Sig.ra Lia FUBINI, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 31.03.2015, rispettivamente Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto di Ricerche Economico e Sociali (IRES), non sussiste più il limite temporale della durata annuale dell'incarico;

- la durata degli incarichi conferiti ai soggetti succitati in quiescenza, coincide con la naturale scadenza dell'organo nel quale sono stati nominati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sergio Chiamparino